

*Nazionale per la Fauna Selvatica*" (INFS oggi ISPRA); il quale organo dovrebbe essere sentito "prima" della pubblicazione del calendario.

Già con sentenza 12 gennaio 2000 n. 4/2000, la Corte Costituzionale - accogliendo per questa parte l'incidente di costituzionalità sollevato nell'ambito di un contenzioso sul calendario venatorio fra l'associazione odierna ricorrente e la P.A. regionale - precisava come la scelta di tale organo consultivo unitario da parte del Legislatore nazionale trova la sua ragion d'essere proprio nel ruolo prettamente tecnico-scientifico, di ricerca e di consulenza conferito al detto Istituto nei confronti non solo dello Stato, ma anche delle regioni e delle province; onde la previsione normativa relativa al parere ISPRA assume il valore di una "prescrizione di grande riforma economico-sociale" (cfr. sentenza n. 4/2000 cit, punto 4.3 della motivazione).

Nel momento in cui la Regione Siciliana si discosta - sia pure parzialmente nelle parti meglio indicate sopra sub I) e, in linea di mera ipotesi, anche legittimamente - dal parere ISPRA fornendo quelle che potrebbero apparire "adeguate motivazioni", ma senza preventivamente sottoporre tali "motivazioni tecnico-biologiche" al medesimo ISPRA - il quale potenzialmente potrebbe essere in possesso di dati, studi e riscontri scientifici più aggiornati rispetto a quelli in possesso della regione, quali quelli citati nelle premesse del decreto impugnato - si perviene ad una sostanziale vanificazione e mortificazione del ruolo dell'Istituto e, in ultima analisi, alla violazione di quelle unitarie finalità conservazionistiche e di